



TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
I Sezione civile

4/2019 N.R.Conc.Prev.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Vito Colucci	Presidente
Dr. Aurelia Cuomo	Giudice
Dr. Bianca Manuela Longo	Giudice rel.

Letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato, ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.Fall., da LM IMMOBILIARE s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, in data 25.1.2019, con il quale chiede la concessione del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3;

vista la documentazione allegata;

ritenuta la propria competenza;

rilevato che, come da documentazione della cancelleria, la domanda risulta comunicata al Pubblico Ministero ed al Registro delle Imprese di Salerno;

verificata la legittimazione del ricorrente, nonché l'allegazione dei bilanci relativi al triennio antecedente la proposizione del ricorso e l'elenco dei creditori;

rilevato che la presentazione del ricorso di concordato ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.fall. non è stata deliberata ai sensi dell'art. 152 l.fall., atteso che secondo tale norma la deliberazione dell'amministratore deve risultare da verbale redatto da notaio e deve essere depositata ed iscritta nel registro delle Imprese a norma dell'art. 2436 c.c., mentre agli atti è presente solo la delibera a firma dell'amministratore;

ritenuto di dover concedere un termine di giorni 60 per la presentazione del piano, ovvero per la proposizione di un accordo di ristrutturazione in ragione della pendenza di ricorso di fallimento;

ritenuto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 161, co. 6, come modificato dall'art. 82 del D.L. n. 69/2013, il tribunale con il decreto di cui al primo periodo della stessa norma, può

102

nominare un commissario giudiziale di cui all'art. 163, co. 2, n. 3 e si applica l'art. 170, co. 2;

considerato che, nel caso di specie, al fine di contemperare gli interessi dei creditori con le ragioni della società debitrice, appare opportuno procedere alla nomina di un commissario giudiziale, ai sensi del riformato comma 6 dell'art. 161 cit.;

letto, infine, l'art. 163 co.4 l.fall.;

P. Q. M.

- Concede a LM IMMOBILIARE s.r.l. il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente decreto per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 cit., nonché della deliberazione redatta in conformità all'art. 152, co. 3 l.fall.;
- Nomina giudice delegato alla procedura la dott.ssa Bianca Manuela Longo;
- Nomina commissario giudiziale la dott.ssa Drusiana Pagano, la quale dovrà vigilare: 1) sulla correttezza dell'adempimento agli obblighi informativi prescritti; 2) sulla condotta del ricorrente circa il compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati ed eventuali atti in frode ai creditori; 3) sull'idoneità dell'attività svolta al fine di depositare il piano nei termini di legge; Dispone che il medesimo commissario relazioni immediatamente al giudice delegato alla procedura circa le violazioni di cui al punto che precede;
- Dispone che il ricorrente, con cadenza mensile, depositi relazione informativa ai sensi dell'art. 161 comma 8 L.F. circa: l'andamento dell'ordinaria amministrazione, con un chiaro prospetto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche relativamente alla gestione finanziaria dell'impresa; l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano; il prospetto riassuntivo degli eventuali atti di straordinaria amministrazione che dovessero essere compiuti, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 161 comma 7 LF, e parere del commissario giudiziale; rappresentazione dei crediti sorti in ragione dell'ordinaria amministrazione;
- Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare entro dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto, l'importo di Euro cinquantamila (50.000/00) su conto corrente intestato alla procedura, da accantonare per le spese di giustizia, in particolare in conto compenso commissariale, che sarà successivamente liquidato dal tribunale.

BLL


f

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla proponente e al P.M.

Nocera Inferiore, 31/1/19


Il giudice del.

dr. Bianca Manuela Longo




Il Presidente

dr. Vito Colucci



IL CANCELLIERE

Il Cancelliere



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Civile c/o Sezione Fallimentare

-4 FEB 2019

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Cancelliere

